



Riferimento: 237-00009

Berna, 5 luglio 2022

---

---

## DECISIONE

### della Commissione federale dell'energia elettrica ECom

composta da: Werner Luginbühl (presidente), Laurianne Altwegg (vicepresidente),  
Katia Delbiaggio, Dario Marty, Sita Mazumder, Andreas Stöckli,  
Felix Vontobel

in merito a: **Nord Energia S.p.A., piazzale Cadorna 14, 20123 Milano, Italia**  
rappresentata dall'avv. Mariella Orelli, Homburger AG, Prime Tower,  
Hardstrasse 201, 8005 Zurigo

(richiedente)

e: **Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, casella postale, 5001 Aarau,**

(partecipante alla procedura)

concernente: Ridefinizione della capacità oggetto di eccezione della Merchant Line Mendrisio (CH) – Cagno (I); rinvio della causa alla ECom conformemente alla sentenza del Tribunale amministrativo federale A-671/2015 del 3 agosto 2020 e alla sentenza del Tribunale federale 2C\_734/2022 del 1° dicembre 2021

## Indice

<b>I</b>	<b>Storico</b> .....	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>Considerandi</b> .....	<b>5</b>
	1    Competenza .....	5
	2    Parti e diritto di audizione .....	5
	2.1  Parti .....	5
	2.2  Diritto di audizione .....	5
	3    Stralcio della procedura dal ruolo in quanto diventata senz'oggetto .....	6
	4    Emolumenti .....	7
<b>III</b>	<b>Decisione</b> .....	<b>8</b>
<b>IV</b>	<b>Indicazione dei rimedi giuridici</b> .....	<b>9</b>

# I Storico

## A.

- 1 Con decisione del 16 aprile 2009, la EICom ha concesso alla richiedente un regime di eccezione all'accesso alla rete per il lato svizzero della Merchant Line Mendrisio-Cagno, della durata di [...] (cfr. art. 17 cpv. 6 della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico [LAEL; RS 734.7] in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 2008 concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera [OEAC; RS 734.713.3]). Al numero 4 del dispositivo della decisione, la EICom ha stabilito che, dopo un periodo di eccezione di cinque anni, avrebbe proceduto su domanda della richiedente a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. La domanda di nuova fissazione della capacità e di proroga dell'eccezione avrebbe dovuto essere presentata al più tardi 3 mesi prima della fine del periodo di eccezione quinquennale. Se non fosse stata presentata domanda, il regime di eccezione sarebbe stato revocato (act. 1).
- 2 Il 1° aprile 2014 la richiedente ha chiesto la conferma del regime di eccezione all'accesso alla rete vigente, cioè una capacità garantita al [...] %, pari a [...] MW durante i momenti di picco di carico estivo («Summer Peak») e pari a [...] MW in tutti gli altri momenti (act. 9).
- 3 Con decisione parziale dell'11 dicembre 2014, la EICom ha ridefinito la capacità oggetto di eccezione dal lato svizzero, introducendo una parte non garantita pari al [...] %, da calcolare attraverso l'applicazione di determinate formule che includevano nuovi parametri. La EICom ha inoltre rinviato la decisione sull'eventuale estensione della durata del regime di eccezione ad un secondo momento e ha invitato le parti ad inoltrare un'apposita istanza corroborata dalla necessaria documentazione («attuale business case», ecc.) (act. 60).
- 4 Il 2 febbraio 2015 la decisione è stata impugnata dalla richiedente, la quale ha chiesto che i numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del dispositivo venissero annullati.

## B.

- 5 Con sentenza A-671/2015 del 3 agosto 2020, il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto che, per quanto ricevibile, il ricorso della richiedente era parzialmente accolto ai sensi del considerando 8 della sentenza, in particolar modo del considerando 8.2.3, secondo cui la causa era rinviata alla EICom, affinché emanasse un nuovo giudizio, contemplante sia gli aspetti tecnici che finanziari della ridefinizione del regime di eccezione relativo alla ML Mendrisio-Cagno. Più concretamente, la EICom sarebbe tenuta ad istruire ed esaminare l'aspetto dell'eventuale estensione della durata del regime di eccezione, invitando nuovamente la richiedente a produrre tutti i necessari documenti probatori pertinenti e rilevanti, che la EICom avrebbe avuto premura di indicare alla richiedente, con la comminatoria che, in caso di mancato ossequio del termine che le sarebbe stato impartito, la EICom avrebbe statuito sulla sola base degli atti dell'incarto. Per il resto, il ricorso è stato respinto (n. 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo federale).
- 6 Il 14 settembre 2020 la richiedente ha presentato presso il Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro il predetto giudizio.

## C.

- 7 Con sentenza 2C\_734/2022 del 1° dicembre 2021, il Tribunale federale ha respinto il ricorso della richiedente ai sensi dei considerandi (n. 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale federale).

- 8 Nei considerandi della sua sentenza, il Tribunale federale si è pronunciato sui criteri della ridefinizione del regime di eccezione da parte della ECom e sulla questione della concessione di un'(eventuale) estensione del regime di eccezione. Secondo il Tribunale federale, la mera circostanza che l'investitore realizza un profitto non sarebbe di per sé un motivo per ridurre la capacità garantita. Al riguardo andrebbe osservato che anche per quanto concerne le tariffe per l'utilizzazione della rete e dell'energia, un utile d'esercizio adeguato può essere annoverato tra i costi computabili. In effetti, secondo il Tribunale federale, il rischio imprenditoriale sarebbe verosimilmente più elevato per questo tipo di linee che per le altre, ragione per cui il gestore nazionale di rete, di regola, non le costruirebbe. Ne discenderebbe che più il rischio imprenditoriale è ingente, più le chance di guadagno devono essere importanti (consid. 6.8.2 della sentenza del Tribunale federale).
- 9 Il Tribunale federale ha rilevato in particolar modo che la richiedente non solo dovrebbe potere ammortizzare gli investimenti consentiti, ma avrebbe anche diritto, in relazione ai rischi assunti, ad un guadagno adeguato. Incomberebbe alla ECom, nell'ambito della ridefinizione del regime di eccezione alla quale avrebbe dovuto procedere (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale, n. 3 del dispositivo, pag. 38), fissarne l'ammontare e decidere come verrebbe concesso (consid. 6.8.3 della sentenza del Tribunale federale).

#### **D.**

- 10 Con scritto del 29 marzo 2022, la Segreteria tecnica della ECom ha riaperto la presente procedura dando alla richiedente e alla partecipante alla procedura la possibilità di presentare eventuali richieste entro il 28 aprile 2022 (act. 71).
- 11 Con scritto del 12 aprile 2022, con riferimento al considerando 6.8.3 della sentenza del Tribunale federale 2C\_734/2022 del 1° dicembre 2021, la richiedente ha rilevato di avere il diritto di disporre della capacità inizialmente garantita fino all'attuazione delle nuove formule da parte della partecipante alla procedura. Sulla base di questi presupposti la richiedente ha comunicato di non intendere presentare una richiesta di estensione del regime di eccezione (act. 72).
- 12 La partecipante alla procedura ha rinunciato a presentare un proprio parere.

## **II Considerandi**

### **1 Competenza**

- 13 Secondo l'articolo 22 LAEI, la EICom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione e per quella delle disposizioni di esecuzione. La EICom ha già emanato una decisione nella presente procedura l'11 dicembre 2014. La sentenza del Tribunale amministrativo federale A-671/2015 del 3 agosto 2020 pronunciata a seguito del ricorso contro detta decisione rinviava la causa alla EICom. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa sentenza del Tribunale amministrativo federale con sentenza 2C\_734/2022 del 1° dicembre 2021.
- 14 È pertanto di competenza della EICom emanare la presente decisione.

### **2 Parti e diritto di audizione**

#### **2.1 Parti**

- 15 Ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
- 16 La richiedente, che era destinataria materiale della decisione iniziale della EICom dell'11 dicembre 2014, ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale che ha rinviato la causa alla EICom. Successivamente la richiedente ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-671/2015 del 3 agosto 2020 dinanzi al Tribunale federale che ha respinto il ricorso. Essa è pertanto destinataria materiale della decisione e acquisisce qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA.
- 17 Anche la partecipante alla procedura era destinataria della decisione iniziale della EICom dell'11 dicembre 2014. Anch'essa ha qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA.

#### **2.2 Diritto di audizione**

- 18 Con scritto del 29 marzo 2022, la EICom ha dato alla richiedente e alla partecipante alla procedura la possibilità di presentare eventuali richieste nell'ambito della presente procedura (act. 70 e 71). Con scritto del 12 aprile 2022, la richiedente comunicava alla EICom, sulla base dei presupposti, di avere il diritto di disporre della capacità inizialmente garantita fino all'attuazione delle formule da parte della partecipante alla procedura (ovvero al più tardi fino al 1° giugno 2022) e di non intendere presentare una richiesta di estensione della durata del regime di eccezione (act. 72). La partecipante alla procedura ha rinunciato a presentare un proprio parere.
- 19 Pertanto il diritto di audizione delle parti è stato garantito (art. 29 PA).

### 3 Stralcio della procedura dal ruolo in quanto diventata senz'oggetto

- 20 Oggetto della presente procedura è la ridefinizione del regime di eccezione rispettivamente l'eventuale estensione della durata del regime di eccezione e non la legittimità della disponibilità della capacità oggetto di eccezione inizialmente garantita alla richiedente fino all'attuazione delle nuove formule da parte della partecipante alla procedura. Le formule stabilite dalla ECom con decisione parziale 237-00009 dell'11 dicembre 2014 devono quindi essere attuate dalla partecipante alla procedura. Tale attuazione deve avvenire al più tardi 6 mesi dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale emanata il 1° dicembre 2021 (cfr. consid. 6.8.3 della sentenza del Tribunale federale).
- 21 Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che la richiedente ha potuto disporre della capacità in esenzione inizialmente garantita durante tutto il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale rispettivamente potrà disporre fino all'attuazione delle nuove formule. Secondo il Tribunale federale, nell'ambito della ridefinizione del regime di eccezione (rispettivamente di un'estensione della durata del regime di eccezione) la ECom dovrebbe in particolare tener conto di questa circostanza (consid. 6.8.3 della sentenza del Tribunale federale).
- 22 Non emerge dalla sentenza del Tribunale federale che la legittimità della disponibilità della capacità oggetto di eccezione inizialmente concessa alla richiedente sia stata messa in discussione.
- 23 Con la ripresa della procedura, la Segreteria tecnica della ECom ha dato alla richiedente la possibilità di presentare un'eventuale richiesta (di estensione) (act. 71). La richiedente vi ha rinunciato ritenendo di avere il diritto di disporre della capacità inizialmente garantita finché la partecipante alla procedura non avesse attuato le nuove formule (al più tardi 6 mesi dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale; consid. 6.8.3 della sentenza del Tribunale federale) (act. 72).
- 24 Di conseguenza la ECom non deve procedere all'esame dell'estensione di tale durata. In assenza di un'estensione, la durata del regime di eccezione giunge a termine [...] (cfr. act. 65–69).
- 25 L'attuazione della ridefinizione del regime di eccezione da parte della ECom a seguito del rinvio della causa non è possibile entro tale scadenza a causa del termine di attuazione di 6 mesi per la partecipante alla procedura nonché di eventuali rimedi giuridici.
- 26 La ECom parte dal presupposto che la richiedente e la partecipante alla procedura attuino, perlomeno sul piano economico, la sentenza del Tribunale federale 2C\_734/2020 del 1° dicembre 2021 in modo tale che la richiedente disponga della capacità oggetto di eccezione garantita ridefinita con la decisione parziale della ECom 237-00009 dell'11 dicembre 2014 al più tardi dal 2 giugno 2022 fino alla fine della durata del regime di eccezione cioè fino [...].
- 27 Conformemente all'articolo 4 PA in combinato disposto con l'articolo 72 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (RS 273), una procedura deve essere stralciata dal ruolo quando diventa senz'oggetto o quando l'interesse degno di protezione nei confronti della decisione dell'autorità decade durante il procedimento in corso (RENÉ WIEDERKEHR/ KASPAR PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, Zürich/Winterthur 2020, n. marg. 3384).
- 28 Avendo la richiedente comunicato alla ECom di non intendere presentare una richiesta di estensione della durata del regime di eccezione, la presente procedura deve essere stralciata dal ruolo in quanto diventata senz'oggetto.

## 4 Emolumenti

- 29 La EICom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). Deve pagare un emolumento chi occasiona una decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]).
- 30 Quando un procedimento diventa senz'oggetto, si statuisce con motivazione sommaria sulle spese (cfr. art. 4 PA in combinato disposto con l'art. 72 della legge di procedura civile federale).
- 31 La presente decisione è emanata a seguito della richiesta iniziale presentata dalla richiedente (act. 9). Gli emolumenti sono pertanto addossati alla richiedente.
- 32 Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: [...] ora computabile ad un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi), [...] ora computabile ad un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi) e [...] ore computabili ad un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi). Ne consegue un emolumento di [...] franchi.

### III Decisione

#### Sulla base di quanto considerato, si decide

1. La procedura è stralciata dal ruolo in quanto diventata senz'oggetto.
2. L'emolumento per la presente decisione ammonta a [...] franchi ed è addossato interamente a Nord Energia S.p.A.
3. La presente decisione è notificata a Nord Energia S.p.A. e a Swissgrid SA mediante lettera raccomandata.

Berna, 5 luglio 2022

#### Commissione federale dell'energia elettrica EICom

Werner Luginbühl  
Presidente

Urs Meister  
Direttore

Invio:

Da notificare mediante lettera raccomandata:

- Nord Energia S.p.A., piazzale Cadorna 14, 20123 Milano, Italia  
rappresentata da Avv. Mariella Orelli, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurigo
- Swissgrid SA, Madeleine de Weck, Bleichemattstrasse 31, casella postale, 5001 Aarau

Da comunicare a:

- Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-671/2015), casella postale, 9023 San Gallo
- Tribunale federale, II. Corte di diritto pubblico (2C\_734/2020), 1000 Losanna 14



## **IV Indicazione dei rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (articolo 50 PA, articolo 23 LAEI). Per la decorrenza dei termini non vengono considerati i seguenti periodi:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto compresi;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi (articolo 22a PA).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se ne è in possesso, il ricorrente deve allegare la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (articolo 52 capoverso 1 PA).